



## **Titolo**

Comportamenti discriminatori - art. 28 CGS - art. 2 dello Statuto FIGC – ratio – funzione preventiva e repressiva - nozione di comportamento discriminatorio

## **Descrizione**

Secondo quanto statuito da queste Sezioni unite (n. 105/CFA/2020-2021): - tra i “principi fondamentali” previsti dall’art. 2 dello Statuto della FIGC, al quinto comma, è declinato il principio di non discriminazione, secondo cui «La FIGC promuove l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza». Trattasi di disposizione di principio, con finalità di ordine programmatico, che trova una compiuta realizzazione nell’art. 28 del codice di giustizia sportiva. La laconicità della disposizione è il risultato lessicale di un difficile bilanciamento tra la necessità di evidenziare con inequivoca chiarezza i valori oggetto di tutela e l’opportunità di delineare una fattispecie tipica che si connoti per i caratteri della generalità e dell’astrattezza; - il legislatore, con tale previsione, ha voluto imprimere alla disciplina delle competizioni calcistiche un regime di doppia tutela, vale a dire: in funzione preventiva, prevedendosi al comma 6 che prima dell’inizio della gara la società ospitante avverta il pubblico “*delle sanzioni previste a carico della stessa società in conseguenza a comportamenti discriminatori posti in essere da parte dei sostenitori*”, costituite dall’ammenda ai sensi dell’art. 8, comma 1 del codice di giustizia sportiva; in funzione repressiva di comportamenti che, in quanto discriminatori, determinino una compromissione della personalità dell’uomo come singolo e come soggetto di comunità, in entrambi i casi ledendosi un patrimonio di valori fondamentali per motivi di “razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, condizione personale o sociale” o per condotte che siano in grado di concorrere al dilagare di una cultura contraria al bene protetto sotto forma di “propaganda ideologica”; - traspare la volontà dell’ordinamento federale di contrastare e punire tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica. La condotta discriminatoria, del resto, si sostanzia in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non può non provocare una dura reazione da parte non solo dell’ordinamento giuridico generale, ma anche da parte di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia; - in tale prospettiva, la nozione di comportamento discriminatorio elaborata dal legislatore federale risulta coerente ed in sintonia con quella adottata dagli organismi e dalle istituzioni internazionali; - in conclusione anche nell’ambito dell’ordinamento sportivo si è sentita l’esigenza di dare adeguata tutela alla dignità ed alla libertà di tutti e di ciascuno a prescindere dalla religione, dall’appartenenza etnica e territoriale, dal colore della pelle.

## **Stagione Sportiva**

2020-2021

## **Numero**

n. 114/CFA/2020-2021/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Di Matteo

## **Riferimenti normativi**

art. 28 CGS; art. 2 dello Statuto FIGC

## **Provvedimenti**

**SEZIONI UNITE - DECISIONE N. 114 CFA del 18 giugno 2021 (Sig. Santini Claudio/Procura Federale)**

